

Indennità per l'indagine, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati

Requisiti e fasi della procedura



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Ufficio federale dell'ambiente UFAM

Indennità per l'indagine, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati

Requisiti e fasi della procedura

2° edizione aggiornata, aprile 2016; prima edizione 2014

Nota editoriale

Valenza giuridica della presente pubblicazione

La presente pubblicazione costituisce una comunicazione dell'UFAM in veste di autorità esecutiva e si rivolge a tutti coloro che intendono richiedere l'emanazione di decisioni o la stipula di contratti (in particolare per autorizzazioni o sovvenzioni). Tali comunicazioni concretizzano la prassi dell'UFAM in quanto autorità esecutiva, sia dal punto di vista formale (documentazione necessaria per l'inoltro delle domande) che da quello materiale (documentazione attestante la conformità ai requisiti giuridici materiali). I richiedenti che si attengono alla presente comunicazione possono essere certi che le loro domande sono complete.

Editore

Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)

L'UFAM è un ufficio del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC).

Autori

Sezione Siti contaminati, UFAM

Divisione giuridica, UFAM

Indicazione bibliografica

Ufficio federale dell'ambiente UFAM (ed.) 2016: Indennità per l'indagine, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati. Requisiti e fasi della procedura. 2° edizione aggiornata, aprile 2016; prima edizione 2014. Ufficio federale dell'ambiente, Berna. Pratica ambientale n. 1405.

Traduzione

Giuseppe Licci, Morbio Inferiore

Grafica e impaginazione

Cavelti AG, Marken. Digital und gedruckt, Gossau

Foto di copertina

© iStock.com/r.kettler

Link per scaricare il PDF

www.bafu.admin.ch/uv-1405-i

(la versione stampata non è disponibile)

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e francese.

© UFAM 2016

Indice

Abstracts	5
Prefazione	6
1 Introduzione	7
2 Condizioni per l'assegnazione di indennità	9
3 Procedura di indennizzazione	11
3.1 Casi con costi computabili inferiori a 250 000 franchi	11
3.2 Casi con costi computabili superiori a 250 000 franchi	11
3.2.1 Richiesta di consultazione dell'UFAM	12
3.2.2 Richiesta di assegnazione di indennità	12
3.2.3 Richiesta di pagamento	12
3.3 Richieste accorpate / separazione delle richieste (splitting)	13
3.4 Nuove conoscenze durante l'attuazione dei provvedimenti	13
3.5 Ripartizione dei costi scoperti	14
4 Requisiti generali per le richieste	15

Parte A: Indagine

5 Requisiti per le richieste riguardanti le indagini

- 5.1 Momenti per la presentazione di richieste riguardanti provvedimenti d'indagine
- 5.2 Contenuto della richiesta di consultazione
- 5.3 Contenuto della richiesta di assegnazione
- 5.4 Contenuto della richiesta di pagamento

Parte B: Sorveglianza

6 Requisiti per richieste riguardanti la sorveglianza

- 6.1 Momenti per la presentazione di richieste riguardanti provvedimenti di sorveglianza
- 6.2 Contenuto della richiesta di consultazione
- 6.3 Contenuto della richiesta di assegnazione
- 6.4 Contenuto della richiesta di pagamento

Parte C: Risanamento

7 Requisiti per le richieste riguardanti i risanamenti

- 7.1 Momenti per la presentazione di richieste riguardanti provvedimenti di risanamento
- 7.2 Contenuto della richiesta di consultazione
- 7.3 Contenuto della richiesta di assegnazione
- 7.4 Contenuto della richiesta di pagamento

Parte D: Utilizzo dell'indennità

8 Utilizzo dell'indennità da parte dei Cantoni

- 8.1 Basi giuridiche
- 8.2 Fattispecie delle indennità

Abstracts

The FOEN enforcement aid on “payments regarding the investigation, monitoring and remediation of polluted sites” is intended to help cantonal agencies applying for federal government payments and gives concise indications of the main requirements and procedures.

La comunicazione dell'UFAM «Indennità per l'indagine, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati» costituisce un supporto per i servizi cantonali quali richiedenti delle indennità accordate dalla Confederazione e riassume i requisiti e le fasi procedurali importanti.

Die BAFU-Mitteilung «Abgeltungen bei der Untersuchung, Überwachung und Sanierung von belasteten Standorten» dient der Unterstützung der kantonalen Fachstellen als Gesuchsteller für Abgeltungen des Bundes und fasst die wesentlichen Anforderungen und Verfahrensschritte zusammen.

La communication de l'OFEV intitulée « Indemnités OTAS pour l'investigation, la surveillance et l'assainissement des sites pollués » aide les services cantonaux à remplir leurs demandes d'indemnisation qu'ils présentent à la Confédération et résume l'essentiel des exigences et de la procédure.

Keywords:

Polluted sites, contaminated sites, subsidies, OCRCS, OCRCS procedure

Parole chiave:

siti inquinati, siti contaminati, indennità, OTaRSi, procedimento OTaRSi

Stichwörter:

Belastete Standorte, Altlasten, Abgeltungen, VASA, VASA-Verfahren

Mots-clés :

Sites pollués, sites contaminés, indemnités, OTAS, procédure OTAS

Prefazione

Per promuovere il trattamento dei siti contaminati, la Confederazione ha istituito un finanziamento speciale (il cosiddetto fondo OTaRSi¹), basato sulla riscossione di una tassa. Il fondo OTaRSi è utilizzato per coprire i costi delle misure adottate per l'indagine, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati. Come si può constatare, il fondo OTaRSi è stato un successo. L'incentivo finanziario produce i suoi effetti e il risanamento dei siti contaminati è in corso.

Le indennità versate dalla Confederazione per coprire i costi, spesso assai onerosi, delle misure adottate per l'indagine, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati sono vincolate a condizioni molto chiare, che sono essenzialmente stabilite dalla legge sulla protezione dell'ambiente², dall'ordinanza sui siti contaminati³, dall'OTaRS e dalla legge sui sussidi⁴.

Per quanto riguarda il risanamento dei siti contaminati, l'UFAM aveva già pubblicato una comunicazione che forniva alle autorità esecutive dei Cantoni un supporto per le domande di indennità. La comunicazione è ora stata aggiornata e completata con le misure di indagine e di sorveglianza.

La nuova comunicazione dell'UFAM «Indennità per l'indagine, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati» riassume i requisiti e le fasi procedurali importanti, il cui rispetto consente di inoltrare le domande di indennità all'UFAM in modo completo ed efficiente.

Gérard Poffet
Vicedirettore
Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)

¹ Ordinanza sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi; RS 814.681).

² Legge federale sulla protezione dell'ambiente (legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb; RS 814.01).

³ Ordinanza sul risanamento dei siti inquinati (ordinanza sui siti contaminati, OSiti; RS 814.680).

⁴ Legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi, LSu; RS 616.1).

1 Introduzione

I provvedimenti d'indagine, di sorveglianza e di risanamento di siti inquinati sono effettuati conformemente agli obiettivi e alle prescrizioni della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb, RS 814.01) e dell'ordinanza del 26 agosto 1998 sul risanamento dei siti inquinati (ordinanza sui siti contaminati, OSiti, RS 814.680).

L'articolo 32c capoverso 1 LPAmb affida ai Cantoni l'incarico di provvedere affinché le discariche e gli altri siti inquinati da rifiuti vengano risanati, se sono all'origine di effetti nocivi o molesti oppure se esiste il pericolo concreto che tali effetti si producano.

L'ordinanza sui siti contaminati concretizza l'articolo 32c LPAmb. Essa prevede un trattamento a tappe dei siti inquinati e contiene norme concernenti i provvedimenti d'indagine, di sorveglianza e di risanamento.

Con l'ausilio dell'indagine preliminare (indagine storica e tecnica di un sito inquinato) viene valutata la necessità della sorveglianza e del risanamento del sito (cfr. art. 7 e 8 OSiti).

Se un sito inquinato deve essere sorvegliato, l'autorità esige che si rediga un piano di sorveglianza e si adottino i provvedimenti che permettono di accertare un pericolo concreto di effetti nocivi o molesti prima che tale pericolo si verifichi. I provvedimenti di sorveglianza devono essere applicati fino a che non sussiste più la necessità della sorveglianza secondo gli articoli 9–12 OSiti (art. 13 cpv. 1 OSiti).

Se un sito inquinato deve essere risanato, l'autorità esige un'indagine dettagliata per valutare gli obiettivi e l'urgenza del risanamento (cfr. art. 14 OSiti).

In ottemperanza all'articolo 32e LPAmb, la Confederazione partecipa finanziariamente all'indagine preliminare, alla sorveglianza, all'indagine dettagliata e al risanamento. Le disposizioni esecutive concernenti la partecipazione finanziaria della Confederazione sono contenute nell'ordinanza del 26 settembre 2008 sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi, RS 814.681).

La presente comunicazione mira a illustrare ai servizi specializzati cantonali i principali passi della procedura di compensazione in caso di indagine, sorveglianza e risanamento nonché a spiegare in particolare i requisiti per l'allestimento di una richiesta d'indennità. Il suo obiettivo è fornire ai Cantoni un supporto per allestire in modo efficiente e impeccabile le proprie domande d'indennità.

Per i servizi specializzati cantonali la procedura di compensazione è fondamentalmente composta dalle seguenti fasi:

- verifica delle condizioni per l'assegnazione di indennità (cap. 2);
- rispetto delle fasi della procedura (cap. 3);
- rispetto dei requisiti per le domande in caso di indagine, sorveglianza e risanamento (cap. 4–7).
- Utilizzo da parte dei Cantoni (cap. 8).

Restrizioni

L'aiuto all'esecuzione non si applica:

- all'esame di siti che risultano non inquinati (art. 32e cpv. 3 lett. d LPAmb);
- agli impianti di tiro ad eccezione dell'utilizzo dell'indennità (vedi parte D). Al sito Internet <https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/siti-contaminati/siti-contaminati--informazioni-per-gli-specialisti/gestione-dei-siti-contaminati/impianti-di-tiro.html> sono disponibili informazioni e documenti concernenti gli impianti di tiro.

2 Condizioni per l'assegnazione di indennità

Prima di presentare all'UFAM una richiesta l'autorità cantonale esamina le condizioni per l'assegnazione di indennità 1–6 illustrate qui di seguito.

Le condizioni elencate qui di seguito sono illustrate anche in forma schematica negli allegati 5a (indagine preliminare), 5b (indagine dettagliata), 6a (sorveglianza) e 7a (risanamento) in relazione alle singole fasi del trattamento dei siti inquinati.

1. Si tratta di un sito inquinato secondo l'ordinanza sui siti contaminati

- Il sito è considerato inquinato secondo l'articolo 2 capoverso 1 OSiti (sito di deposito, aziendale o di un incidente). Il sito è iscritto nel catasto dei siti inquinati del Cantone.
- La competente autorità cantonale ha accertato la necessità di un'indagine preliminare (cfr. art. 5 cpv. 4 e art. 7 OSiti), di una sorveglianza (cfr. art. 8 e 13 OSiti) di un'indagine dettagliata o di un risanamento (cfr. art. 8, art. 14 e segg. OSiti).

2. Il provvedimento è conforme alle prescrizioni dell'ordinanza sui siti contaminati

- L'autorità ha valutato se il provvedimento è conforme alle esigenze ecologiche e corrisponde a criteri di economicità e allo stato della tecnica secondo l'articolo 32e capoverso 4 LPAmb. Al riguardo si applicano l'ordinanza sui siti contaminati e le sue concretizzazioni in aiuti all'esecuzione (<https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/siti-contaminati/aiuti-esecuzione.html>).

3. L'attuazione del provvedimento è iniziata dopo il 1° luglio 1997

- Il provvedimento è stato avviato dopo il 1° luglio 1997 (art. 10 cpv. 1. lett. a OTaRSi).
- In conformità con la prassi abituale nell'ambito del risanamento, un provvedimento d'indagine e di sorveglianza avviato prima del 1° luglio 1997 può essere indennizzato purché il risanamento vero e proprio non sia stato iniziato prima del 1° luglio 1997 (cfr. art. 11 cpv. 1 OTaRSi).

4. Il provvedimento è stato concluso dopo il 1° novembre 2006

- Secondo l'articolo 10 capoverso 1 lettera b OTaRSi sono concesse indennità soltanto per i provvedimenti terminati dopo il 1° novembre 2006.

5. Si tratta di un sito inquinato adibito prevalentemente a deposito di rifiuti urbani oppure risultano costi scoperti per l'ente pubblico

- Sito inquinato adibito prevalentemente a deposito di rifiuti urbani (art. 32e cpv. 3 lett. b n. 2 LPAmb)
I siti che sono stati adibiti prevalentemente a deposito di rifiuti urbani sono di norma discariche, la cui composizione dei rifiuti corrisponde a quella delle ex discariche di classe III (cfr. allegato 1 della direttiva del marzo 1976 sulle discariche dell'ex Ufficio federale per la protezione dell'ambiente). Il fatto che la necessità di indagine, sorveglianza o risanamento sia dovuta ai rifiuti urbani o eventualmente ad altri rifiuti depositati – come rifiuti industriali o commerciali – non è determinante.
- Costi scoperti per l'ente pubblico (art. 32e cpv. 3 lett. b n. 1 LPAmb)
I costi scoperti insorgono se un responsabile è insolvente, sconosciuto, non esiste più o per ragioni di equità non è possibile addebitargli l'intera quota oppure può liberarsi dall'obbligo di assumersi i costi secondo l'articolo 32d capoverso 2 terzo periodo LPAmb⁵. L'ente pubblico competente (Cantone o Comune) deve assumersi i costi scoperti, dacché questi non possono essere ripartiti tra gli altri responsabili (esistenti), ossia non sussiste alcuna responsabilità solidale tra i responsabili.

6. Dopo il 1° febbraio 2001 non sono stati più depositati rifiuti nel sito contaminato

- L'articolo 32e capoverso 3 lettera b LPAmb stabilisce che le indennità sono versate solo se nel sito contaminato non sono più stati depositati rifiuti dopo il 1° febbraio 2001. Esse ammontano al 40 per cento dei costi computabili se nel sito non sono più stati depositati rifiuti dopo il 1° febbraio 1996 e al 30 per cento dei costi computabili se nel sito sono stati depositati rifiuti anche dopo il 1° febbraio 1996, ma non oltre il 31 gennaio 2001 (art. 32e cpv. 4 lett. b LPAmb).
- Di conseguenza per i siti di produzione e di deposito non devono esservi più state infiltrazioni di inquinanti o stoccaggi di rifiuti dopo il 1° febbraio 1996. Per i siti di incidenti l'evento deve essersi verificato prima di questa data di riferimento.
- La Confederazione concede indennità anche per una parte chiaramente delimitabile di un sito inquinato, se tale parte soddisfa le condizioni per l'indennità e se ciò non intralcia o non impedisce altri provvedimenti (art. 9 cpv. 2 OTaRSi).
- Sono versate indennità per l'indagine, la sorveglianza e il risanamento di un compartimento di discarica chiuso prima del 1° febbraio 2001 se non possono verificarsi scambi di sostanze tra questo compartimento e altri compartimenti in funzione dopo questa data di riferimento. Questa regola si applica per analogia anche ai siti aziendali.
- I lavori di chiusura effettuati nelle discariche dopo il 1° febbraio 2001 conformemente alle prescrizioni (p. es. ricoltivazione con materiale pulito) non pregiudicano il diritto alle indennità.

⁵ Chi è coinvolto soltanto quale detentore del sito non sopporta alcuna spesa se non poteva essere a conoscenza dell'inquinamento nemmeno applicando la diligenza necessaria (art. 32d cpv. 2 terzo periodo LPAmb).

3 Procedura di indennizzazione

Dopo aver verificato le condizioni per l'indennità (cfr. cap. 2), occorre determinare i costi computabili attesi dei provvedimenti in prospettiva delle necessarie fasi procedurali.

Per i casi con costi d'indagine, sorveglianza o risanamento computabili inferiori a 250 000 franchi è possibile inoltrare direttamente all'UFAM una richiesta di pagamento dopo la realizzazione e la conclusione dei provvedimenti (la cosiddetta procedura semplificata; cfr. art. 14 cpv. 2 e art. 16 cpv. 3 lett. a OTaRSi).

Per i casi con costi computabili superiori a 250 000 franchi, prima della realizzazione dei provvedimenti occorre consultare l'UFAM e presentare una richiesta di assegnazione di indennità (cfr. art. 14 cpv. 1, art. 15 e art. 16 cpv. 1 OTaRSi) (la cosiddetta procedura semplificata; cfr. art. 14 cpv. 1 e art. 15 cpv. 16 lett. a OTaRSi).

Le singole fasi della procedura di indennizzazione sono illustrate negli allegati 5a, 5b, 6a, 7a e vengono spiegate qui di seguito.

3.1 Casi con costi computabili inferiori a 250 000 franchi

Secondo l'articolo 16 capoverso 3 lettera a OTaRSi, in conformità con l'articolo 26 capoverso 3 della legge sui sussidi, per i casi con costi computabili dei provvedimenti inferiori a 250 000 franchi è possibile inoltrare direttamente (ossia senza consultazione e senza richiesta di assegnazione di indennità) la richiesta di pagamento (cfr. momento della presentazione della richiesta di pagamento nei cap. 5.1, 6.1 e 7.1).

Richiesta di pagamento

La richiesta di pagamento deve contenere i dati che consentono all'UFAM di verificare se sono soddisfatte le condizioni secondo il capitolo 2 come pure se i provvedimenti adottati sono conformi alle esigenze ecologiche e corrispondono a criteri di economicità e allo stato della tecnica. Inoltre deve contenere un elenco, verificato e vistato dal Cantone, dell'insieme dei costi computabili effettivamente generati dai provvedimenti, che consenta all'UFAM di riprodurre i costi computabili e verificare se sono stati raggiunti gli obiettivi dei provvedimenti. In caso di valutazione positiva, l'UFAM emette una decisione di pagamento. Il volume delle indennità ammonta al 40 o 30 per cento dei costi complessivi dei provvedimenti o dei costi scoperti accettati come computabili.

I requisiti sostanziali per una richiesta di pagamento sono descritti nei capitoli 5.4, 6.4 e 7.4.

3.2 Casi con costi computabili superiori a 250 000 franchi

Per i casi con costi computabili superiori a 250 000 franchi, prima della realizzazione dei provvedimenti occorre consultare l'UFAM e presentare una richiesta di assegnazione di indennità (cfr. art. 14 cpv. 1, art. 15 e art. 16 cpv. 1 OTaRSi nonché i cap. 5,3, 6.3 e 7.3).

3.2.1 Richiesta di consultazione dell'UFAM

Per i casi con costi computabili dei provvedimenti superiori a 250 000 franchi, il Cantone deve in una prima fase consultare l'UFAM secondo l'articolo 14 capoverso 1 OTaRSi (per quanto concerne il momento della presentazione della richiesta di consultazione cfr. cap. 5.1, 6.1 e 7.1). Nel quadro della consultazione l'UFAM verifica le condizioni per le indennità secondo il capitolo 2. In particolare verifica se le varianti proposte sono conformi alle esigenze ecologiche e corrispondono a criteri di economicità e allo stato della tecnica. Questa verifica consente all'UFAM di comunicare per tempo quali esigenze devono essere rispettate affinché le misure possano essere sostenute con indennità. Tale procedura mira a prevenire che il Cantone rilasci una decisione o disponga provvedimenti per i quali l'UFAM non potrà in seguito corrispondere alcuna indennità, poiché i provvedimenti non sono conformi alle esigenze ecologiche oppure non corrispondono a criteri di economicità o allo stato della tecnica. l'UFAM prende posizione per iscritto in merito alla consultazione.

I requisiti sostanziali per una richiesta di consultazione sono descritti nei capitoli 5.2, 6.2 e 7.2.

3.2.2 Richiesta di assegnazione di indennità

Per i casi con costi computabili dei provvedimenti superiori a 250 000 franchi, dopo la consultazione il Cantone deve in una seconda fase inoltrare all'UFAM una richiesta di assegnazione di indennità (per quanto concerne il momento della presentazione della richiesta di assegnazione di indennità cfr. cap. 5.1, 6.1 e 7.1). La richiesta di assegnazione di indennità deve consentire all'UFAM di verificare con un onere accettabile se i requisiti secondo l'articolo 15 OTaRSi sono soddisfatti e se quindi sussistono le necessarie basi di valutazione per l'assegnazione di indennità. In caso di valutazione positiva l'UFAM rilascia una decisione di assegnazione di indennità nella misura del 40 o 30 per cento dei (previsti) costi dei provvedimenti o dei costi scoperti complessivi accettati come computabili.

I requisiti sostanziali per una richiesta di assegnazione di indennità sono descritti nei capitoli 5.3, 6.3 e 7.3.

È opportuno presentare una richiesta di assegnazione di indennità solo quando l'avvio del provvedimento deve avvenire nell'arco dei tre anni successivi. Questo termine di tre anni è di norma una delle condizioni poste nella decisione di assegnazione.

3.2.3 Richiesta di pagamento

Per i casi con costi computabili dei provvedimenti superiori a 250 000 franchi, dopo la consultazione e l'assegnazione di indennità occorre inoltrare la richiesta di pagamento per quanto concerne il momento della presentazione della richiesta di pagamento (cfr. cap. 5.1, 6.1 e 7.1).

La richiesta di pagamento deve contenere un elenco dell'insieme dei costi, che consenta all'UFAM di riprodurre i costi computabili (cfr. art. 16 cpv. 2 OTaRSi). I costi devono essere sempre comprensivi dell'IVA. l'UFAM verifica inoltre se sono stati raggiunti gli obiettivi dei provvedimenti e, in caso di valutazione positiva, emette una decisione di pagamento. Il volume delle indennità ammonta al 40 o 30 per cento dei costi complessivi dei provvedimenti o dei costi scoperti accettati come computabili.

I requisiti sostanziali per una richiesta di pagamento sono descritti nei capitoli 5.4, 6.4 e 7.4.

3.3 Richieste accorpate / separazione delle richieste (splitting)

Se i rispettivi costi computabili per l'indagine preliminare, la sorveglianza, l'indagine dettagliata, il progetto di risanamento o il risanamento stesso superano 250 000 franchi, occorre tassativamente svolgere per ogni singolo provvedimento le fasi procedurali «Consultazione», «Richiesta di assegnazione» e «Richiesta di pagamento». In questi casi non è quindi possibile inoltrare all'UFAM solo all'atto del risanamento una richiesta d'indennità sotto forma di pacchetto per l'indagine preliminare, l'indagine dettagliata, il progetto di risanamento e il risanamento.

Se in caso di risanamento di un sito inquinato i rispettivi costi computabili per l'indagine preliminare, l'indagine dettagliata e il progetto di risanamento sono invece inferiori a 250 000 franchi – e sarà così nella quasi totalità dei casi – è possibile farli valere in forma di pacchetto insieme alla richiesta d'indennità «Risanamento». In questo caso per determinare la procedura da seguire è decisivo l'importo totale di tutti i provvedimenti.

Nei casi di minore entità, per i quali i costi dei singoli provvedimenti sono inferiori a 250 000 franchi e la cui realizzazione dura più anni, è possibile effettuare una separazione o uno splitting delle richieste d'indennità. Se l'indagine e il risanamento non presentano una contiguità temporale, occorre possibilmente rinunciare a uno splitting, per contenere quanto più possibile l'onere amministrativo.

Per contro non è ammesso suddividere singoli provvedimenti in più tappe o richieste di indennità per scendere sotto il limite di costo di 250 000 franchi.

3.4 Nuove conoscenze durante l'attuazione dei provvedimenti

Per i provvedimenti dal costo inferiore a 250 000 franchi, l'UFAM può inoltre concedere un'indennità nonostante l'assenza di un'assegnazione se nel corso di lavori edili o di provvedimenti secondo l'OSiti emergono nuovi dati sull'inquinamento del sito o sui costi dei provvedimenti necessari (cfr. art. 16 cpv. 3 lett. b OTaRSi).

Un'indennità può essere concessa segnatamente in caso di:

- constatazione di un inquinamento durante l'esecuzione di lavori edili in un sito non registrato nel catasto;
- constatazione dell'esigenza di indagine / sorveglianza / risanamento durante l'esecuzione di lavori edili in un sito inquinato registrato nel catasto;
- insorgenza di costi imprevisi a seguito di insolvenza o inesistenza di un responsabile dopo che il Cantone ha ordinato i provvedimenti o durante il risanamento;
- superamento imprevedibile del limite di 250 000 franchi dopo che il Cantone ha ordinato i provvedimenti.

Quando si verifica un caso eccezionale occorre informare immediatamente l'UFAM e motivare perché non è stato possibile procurarsi previamente un'assegnazione o comunicare che si tratta di un caso eccezionale. Inoltre occorre inoltrare quanto prima all'UFAM una richiesta di assegnazione (successiva).

Modifiche importanti al progetto o comportanti spese supplementari possono essere effettuate soltanto con l'autorizzazione dell'UFAM (cfr. art. 27 LSu). L'importo di un'indennità assegnata dall'UFAM può essere superato soltanto se le spese supplementari sono dovute a modifiche autorizzate del progetto, al rincaro comprovato o ad altri fattori non influenzabili (cfr. art. 15 LSu). Tipiche modifiche del progetto sono ad esempio scostamenti dal progetto di risanamento o provvedimenti che esulano dal progetto.

In questi e in altri casi simili con modifiche del progetto occorre informare quanto prima possibile l'UFAM per chiarire, prima di procedere ad altri provvedimenti, se è necessaria una semplice approvazione oppure se occorre una decisione (complementare) di assegnazione.

3.5 Ripartizione dei costi scoperti

Importante: questo punto è superfluo per i siti nei quali sono stati depositati prevalentemente rifiuti urbani (per la definizione cfr. cap. 2), poiché in questi casi viene indennizzato forfaitariamente il 40 o 30 per cento dei costi computabili.

Se i costi di risanamento computabili sono superiori a 250 000 franchi, occorre una decisione sulla ripartizione dei costi passata in giudicato. Se i costi di risanamento computabili non superano invece 250 000 franchi, occorre una ripartizione dei costi debitamente motivata (cfr. art. 11 cpv. 2 OTaRSi). In ogni caso la ripartizione dei costi deve ottemperare ai principi sanciti nell'articolo 32d LPAmb e al principio di causalità («chi inquina paga»).

Secondo l'articolo 32d capoverso 3 LPAmb, i costi scoperti devono essere assunti dall'ente pubblico competente. Di conseguenza occorre spiegare i costi scoperti nella motivazione della decisione sulla ripartizione dei costi e indicarli nel dispositivo.

Se al momento dell'inoltro della richiesta la decisione sulla ripartizione dei costi è stata emessa, ma non è ancora passata in giudicato (p. es. a causa di un ricorso pendente), l'UFAM può comunque decidere un'assegnazione con riserva. Se cambia la ripartizione dei costi, l'UFAM annulla l'assegnazione già emessa e rilascia una nuova assegnazione.

Nella ripartizione dei costi occorre tenere conto anche dell'aiuto all'esecuzione «Obligation de faire et obligation de supporter les frais selon les dispositions sur les sites contaminés», UFAM 2009 (non disponibile in italiano, cfr. <https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/sites-contaminees/publications-etudes/publications/obligation-faire-et-supporter-les-frais.html>).

4 Requisiti generali per le richieste

Il grado di dettaglio dei documenti della richiesta dipende dall'importanza, dall'urgenza e dalla complessità del singolo caso (da un caso bagatella a un caso molto complesso e costoso). Semplificazioni concernenti i dati necessari sono possibili in particolare nei casi di poco conto (casi bagatella), nei casi urgenti o in quelli con provvedimenti già definiti e incontestati.

Spiegazioni concrete concernenti i requisiti per le richieste in relazione ai provvedimenti di indagine, sorveglianza e risanamento di siti inquinati sono disponibili nei successivi capitoli 5, 6 e 7.

Non vi è alcun limite finanziario inferiore per le richieste di indennità relative ai provvedimenti di risanamento dei siti contaminati.

Le richieste possono essere inoltrate durante tutto l'anno.

Le richieste devono essere indirizzate a (indirizzo postale):

Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), sezione Siti contaminati, Richieste OTaRSi, 3003 Berna